



N. R.G. 2353/2023



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2353/2023

MEDIANTE COLLEGAMENTO A DISTANZA

Oggi 5 luglio 2023, innanzi al giudice Franco Caroleo, sono comparsi:

- per **MARIA LO BRUTTO** l'avv. BUONANNO GIUSEPPE
- per **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** nessuno compare.

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei soggetti oggi comparsi, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.

Il giudice

considerato che oggetto del giudizio è la valutazione della fondatezza della domanda del docente volta a ottenere l'immissione in ruolo ex art. 59, comma 4, d.l. n. 73/2021, sul presupposto che il titolo estero conseguito sia idoneo a fondare il diritto del medesimo all'iscrizione negli "speciali elenchi" dai quali il Ministero è tenuto ad attingere per la selezione dei docenti da assumere;

rilevato dunque che la controversia, in questi termini, involge anche il diritto all'iscrizione negli elenchi menzionati, essendo conseguente a tale diritto, considerata la posizione in graduatoria assegnata al candidato, l'attribuzione di uno dei (limitati) posti di lavoro disponibili;

ritenuto che, così individuato l'oggetto della domanda, sussiste il litisconsorzio *necessario* degli altri partecipanti alla procedura di selezione dei docenti da immettere in ruolo, tenuto conto che nelle controversie ove *"la realizzazione dell'utilità pretesa ... richiede la produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di soggetti portatori di un interesse contrario"* deve trovare applicazione il principio per cui *"in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati"*, tale integrazione non essendo necessaria invece solo *"quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione"* (così Cass. 23/11/2021 n. 36356; Cass. 5 giugno 2008, n. 14914; Cass. 9 novembre 2018, n. 28766; Cass. 17 gennaio 2017, n. 988);





Tribunale di Milano
Sezione Lavoro
Verbale di udienza del 05.07.2023

ritenuto pertanto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei menzionati controinteressati;

ritenuto, inoltre, di dover disattendere l'istanza attorea di eseguire la notificazione ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione degli atti sul sito web del Ministero convenuto, atteso che tale sistema notificatorio non pare garantire sufficientemente il diritto di difesa dei controinteressati (*“considerato come non ci si possa aspettare o ritenere dovuta, ragionevolmente, un'abituale e doverosa lettura di tale sito internet da parte degli insegnanti inclusi nelle graduatorie di cui si tratta, mentre, per legge, è prevista per tali casi e può costituire un'adeguata forma di pubblicità la notificazione per pubblici proclami di cui all'articolo 150 c.p.c.”*: cfr. Trib. Milano ord. 3.4.2023);

P.Q.M.

- RINVIA all'udienza del **18 ottobre 2023 alle ore 12,30**, ORDINANDO alla parte attrice di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti sopra individuati entro il termine del 25 settembre 2023;

- DISPONE che l'udienza si svolga con modalità da remoto utilizzando il link già utilizzato per la presente udienza.

Il giudice
Franco Caroleo

